

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

SETTORE VII – SERVIZIO IV

SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO CONTRASSEGNI PER INVALIDI
E SOSTA PERSONALIZZATA**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le seguenti procedure:

- il rilascio, il rinnovo, il duplicato e sostituzione dei contrassegni per invalidi, ai sensi di quanto stabilito dal codice della strada art 381, D.P.R. 495/92, aggiornato dal D.P.R. 610/96 e dal D.P.R. 503/96;
- la sosta personalizzata.

Art. 2

Finalità

Il Comune di Albano Laziale, ai cittadini residenti, attraverso l'ufficio Servizi Sociali rilascia i contrassegni per invalidi, che permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Il contrassegno è valido in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

Il contrassegno prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e la data di scadenza.

Per la tutela della privacy, le generalità dei richiedenti vengono specificate nel retro del contrassegno.

Art. 3

Procedura Contrassegni per invalidi

Per la richiesta del contrassegno per invalidi occorre ritirare apposita modulistica, predisposta dai Servizi Sociali, presso l'Ufficio URP del Comune e/o presso il Settore VII Servizio IV, Servizi Sociali.

Tale modulistica indirizzata al Sindaco del Comune, compilata in ogni suo punto e completa della documentazione richiesta, va presentata presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, o presso l'ufficio Servizi Sociali in orari di apertura al pubblico.

Il Servizio Sociale, previa verifica della documentazione allegata e della residenza effettuata dal personale referente, rilascia, entro 30 giorni, il contrassegno richiesto;

Qualora l'Ufficio Competente trasmetta all'interessato richieste di perfezionamento della documentazione presentata, il termine decorre dalla data della richiesta di integrazione documentale da parte del competente ufficio.

Il contrassegno ha validità cinque anni, salvo diversa disposizione del medico legale della ASL, che si evince dalla certificazione allegata.

L'ufficio Servizi Sociali, procederà all'archiviazione delle domande sprovviste della documentazione e delle certificazioni richieste dandone dovuta comunicazione al richiedente.

Art. 4

Procedura sosta personalizzata invalidi

L'istanza per la sosta personalizzata può essere presentata soltanto dai cittadini già in possesso del contrassegno invalidi con validità di anni 5, residente nel Comune di Albano Laziale.

Per richiedere la sosta personalizzata, è necessario ritirare apposita modulistica predisposta dai Servizi Sociali, presso l'Ufficio URP del Comune e/o presso il Settore VII Servizio IV, Servizi Sociali.

Può avviare la procedura relativa alla sosta personalizzata ogni cittadino residente nel Comune di Albano Laziale che sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere titolare del **contrassegno parcheggio invalidi** della validità di 5 anni (Contrassegno permanente);
2. Invalidità totale e permanente **con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero capacità di deambulare sensibilmente ridotta;**
3. Essere in possesso di una autovettura a loro idonea;
4. Essere abilitati alla guida con patente speciale;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è residente il soggetto non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del nucleo familiare;

I titolari di contrassegno disabili che non possiedono i requisiti di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo qualora versino in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di uno spazio di sosta personalizzata, potranno presentare in ogni caso formale richiesta che sarà sottoposta all'esame e parere degli appositi uffici.

Le istanze possono essere presentate attraverso apposita modulistica indirizzata al Sindaco del Comune di Albano Laziale, compilata in ogni suo punto e completa della documentazione e delle certificazioni richieste, va presentata presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente o presso l'ufficio Servizi Sociali in orari di apertura al pubblico.

L'Ufficio dei Servizi Sociali provvede alle verifiche di propria competenza e entro trenta giorni dal ricevimento della istanza trasmette copia della stessa, con la richiesta di parere consultivo, al Comando di Polizia Municipale e di parere vincolante all'Ufficio Viabilità del Comune di Albano Laziale per i necessari accertamenti, relativi al rilascio di uno spazio di sosta personalizzata su quel tratto stradale.

Il parere tecnico dovrà pervenire presso l'ufficio Servizi Sociali entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

Decorso il termine previsto senza che sia stato comunicato il parere e senza che l'organo adibito abbia presentato esigenze istruttorie, in tal caso il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere definitivamente reso entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

Attestata la presenza dei requisiti, ai sensi della normativa vigente, in caso di comunicazione di parere favorevole da parte dell'ufficio viabilità, l'Ufficio Servizi Sociali predispone l'Ordinanza, che viene pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al richiedente e agli uffici preposti.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, l'Ufficio Viabilità predispone apposita segnaletica, che dovrà riportare in modo visibile il numero di contrassegno della persona disabile alla quale viene riconosciuto il diritto.

Periodicamente, dagli enti competenti, possono essere effettuati controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti, nei confronti di coloro cui è stata concessa la sosta personalizzata presso l'abitazione e/o il luogo di lavoro.

In ogni caso l'autorizzazione ha una validità pari a quella del contrassegno invalidi, al termine della quale l'avente diritto potrà ripresentare la domanda.

La Sosta Personalizzata non potrà essere concessa nei seguenti casi:

- disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile che guida o da parte del disabile che non guida o dell'accompagnatore dello stesso, tranne nel caso in cui tale garage sia non di facile accesso o posto in strada di non facile accesso;
- qualora il settore di sosta, per motivi logistici e/o di viabilità, sia realizzabile molto distante da casa (100 mt. circa), poiché in tal caso la distanza è considerata barriera architettonica e vanifica l'agevolazione alla mobilità costituita dalla sosta personalizzata.
- qualora il luogo ove la persona lavora dispone di uno spazio pertinenziale privato o di altro parcheggio di sua proprietà, ovvero non sia una zona ad alta densità di traffico.

Gli spazi di sosta personalizzata non possono essere più di uno per ciascun richiedente e l'avente diritto potrà presentare richiesta o per la sosta nei pressi della propria abitazione o per la sosta nei pressi del luogo di lavoro.

Art. 5

Rilascio contrassegni per invalidi

Per il rilascio del contrassegno per invalidi, l'interessato dovrà rivolgersi alla ASL competente per territorio e richiedere all'Ufficio medicina legale il certificato attestante la sensibile difficoltà od impossibilità di deambulazione con carattere di permanenza (la data della visita non deve essere antecedente di 6 mesi); una volta in possesso di tale certificato è necessario allegarlo all'apposita modulistica da consegnare debitamente compilata, in ogni sua parte all'Ufficio Protocollo dell'Ente o presso l'ufficio Servizi Sociali in orari di apertura al pubblico.

Art. 6

Rinnovo contrassegni per invalidi

Per il rinnovo del contrassegno permanente, valido 5 anni (come da certificato ASL) alla scadenza dei termini, lo stesso può essere rinnovato presentando un certificato rilasciato dal medico di base attestante il persistere della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (la data del certificato non deve essere antecedente di 6 mesi) e consegnando il contrassegno posseduto se scaduto, nel caso contrario una fotocopia antiretro e al rilascio il contrassegno scaduto.

Per il rinnovo del contrassegno temporaneo è necessario rivolgersi nuovamente all'ufficio Medicina legale della ASL competente per territorio e richiedere il certificato attestante la sensibile difficoltà od impossibilità di deambulazione con carattere di permanenza (la data della visita non deve essere antecedente di 6 mesi).

Art. 7

Duplicato contrassegno per invalidi

La duplicazione del contrassegno, può essere effettuata, nel caso in cui l'originale del contrassegno sia deteriorato, l'Ufficio Servizi Sociali può rilasciare un duplicato, con la stessa numerazione e stessa data di scadenza, ritirando quello originale.

Art. 8

Sostituzione contrassegni per invalidi

La sostituzione del contrassegno, può essere effettuata, previa presentazione della apposita modulistica, allegando copia della denuncia di smarrimento.

Art. 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato.